

REGOLAMENTO (CEE) N. 3068/92 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1992

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, conformemente a detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1031/92⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina. Con il regolamento (CEE) n. 2442/92⁽³⁾ il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo massimo di due mesi.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio gli esportatori della Belarus, della Russia e dell'Ucraina, i produttori comunitari e alcuni importatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione e hanno inoltre presentato osservazioni scritte.
- (3) Le osservazioni orali e scritte delle parti sono state prese in esame e, secondo le circostanze, la Commissione ha debitamente modificato le proprie conclusioni.

- (4) A causa della complessità della procedura e, in particolare, della necessità di controllare accuratamente i numerosi dati ricevuti e le argomentazioni presentate, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine fissato all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (5) Il prodotto oggetto della procedura è il cloruro di potassio, generalmente utilizzato come fertilizzante nell'agricoltura. Dagli elementi raccolti nel corso dell'inchiesta risulta che il prodotto è disponibile in due forme diverse: la qualità standard (polvere) e la qualità granulare (in forma di cristalli). Come risulta nei punti (8) - (10) del regolamento (CEE) n. 1031/92; ogni qualità può contenere diversi tenori di potassio calcolato in percentuale di K_2O del peso del prodotto anidro allo stato secco. Per ciascuna qualità esistono quindi tre tipi distinti corrispondenti a tre tenori di potassio: tenore di K_2O inferiore o pari al 40 %, compreso tra 40 % e 62 % e superiore a 62 %. I tre tipi di prodotto corrispondono rispettivamente ai codici seguenti NC 3104 20 10, NC 3104 20 50 e NC 3104 20 90.

- (6) Ai fini delle conclusioni provvisorie, il prodotto con un tenore di K_2O superiore al 62 % non era stato preso in considerazione, per i motivi esposti nel punto (10) del regolamento (CEE) n. 1031/92. In seguito alle audizioni tenute dopo la pubblicazione del dazio provvisorio, la Commissione ha proposto di prendere in considerazione, ai fini delle conclusioni definitive, il prodotto avente un tenore di K_2O superiore al 62 %. Dai diversi elementi raccolti risulta infatti che tale prodotto, pur essendo utilizzato quasi sempre nell'industria farmaceutica o chimica, presenta caratteristiche fisiche e chimiche essenzialmente identiche al cloruro di potassio con un tenore di K_2O inferiore e quindi potrebbe essere utilizzato come prodotto di sostituzione. La Commissione ritiene quindi che, le diverse qualità di cloruro di potassio possano essere considerate come un unico prodotto.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 1.